

STATUTO E REGOLAMENTO



Istituto Veneto
di Scienze Lettere
ed Arti



Istituto Veneto
di Scienze Lettere
ed Arti

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

STATUTO E REGOLAMENTO

Venezia 2018

Il presente Statuto è stato approvato dai soci dell'Istituto Veneto, alla presenza del notaio dott. Ernesto Marciano, nell'adunanza privata del 24 marzo 2018 e, acquisito il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come comunicato dalla Prefettura di Venezia con lettera del 13 luglio 2018, è entrato in vigore con l'a.a. 2018-19.

Registrato dal notaio dott. Ernesto Marciano il 6 aprile 2018.

STATUTO

Art. 1 - GENERALITÀ

1. L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è un'Accademia che ha per fine l'incremento, la diffusione e la tutela delle scienze, delle lettere e delle arti; promuove e realizza progetti di ricerca scientifica anche collaborando con Accademie, Università, Scuole di studi superiori, Enti e Centri di ricerca, a livello sia nazionale sia internazionale.
2. Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi con la dotazione annua dello Stato, con i contributi di Enti pubblici, soggetti privati e con le sue altre entrate.
3. L'Istituto non ha fini di lucro, ha personalità giuridica e sede in palazzo Loredan (Venezia, San Marco 2945), assegnatogli in uso dallo Stato.

Art. 2 - CLASSI E SOCI

1. L'Istituto è composto di due Classi, l'una per le Scienze matematiche, fisiche e naturali, l'altra per le Scienze morali, le lettere e le arti.
2. Ciascuna Classe è formata di 40 componenti per la categoria dei Soci effettivi, 80 per quella dei Soci corrispondenti e 25 per quella dei Soci stranieri. I Soci corrispondenti sono distinti nelle sotto categorie dei corrispondenti residenti nelle Veneziae, di 55 componenti, e dei corrispondenti non residenti nelle Veneziae, di 25 componenti.
3. L'insieme dei Soci effettivi, compresi gli effettivi in soprannumero, forma l'Adunanza privata dell'Istituto.
4. La valutazione relativa alla residenza dei Soci può essere compiuta, stante il carattere dell'Istituto, facendo riferimento anche al luogo in cui gli stessi esercitano in modo preminente la loro attività.

Art. 3 - SOCI IN SOPRANNUMERO

1. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello del compimento dell'ottantesimo anno di età, i Soci effettivi, corrispondenti e stranieri sono considerati in soprannumero.

2. Con deliberazione dell'Adunanza privata, i Soci effettivi e corrispondenti residenti possono, su loro richiesta, essere collocati in soprannumero, come pure possono esserlo, su proposta del Consiglio di presidenza, i Soci effettivi e corrispondenti residenti che, per oltre un triennio, non abbiano partecipato alle attività dell'Istituto.
3. I Soci in soprannumero conservano tutti i diritti e le prerogative della categoria di appartenenza.
4. Quando nel presente statuto e negli altri atti normativi dell'Istituto è fatto riferimento ai Soci, in generale o con riguardo alla categoria di appartenenza, senza ulteriori specificazioni, esso è da intendere comprensivo dei Soci in soprannumero.
5. I posti già occupati dai Soci in soprannumero vengono considerati vacanti.

Art. 4 - SOCI ONORARI E PRESIDENTI EMERITI

1. Personalità altamente benemerite della cultura, italiane o straniere, possono essere nominate Soci onorari dell'Istituto, seguendo la procedura indicata nell'articolo 14.
2. I Soci onorari hanno gli stessi diritti e le medesime prerogative dei Soci effettivi in soprannumero, ma non contribuiscono a formare il *quorum* per la valida formazione delle Adunanze private, nonché quello per la validità di deliberazioni ai sensi di quanto disposto negli artt. 11, 12, 13 e 20. Possono scegliere la Classe alla quale desiderano appartenere.
3. Su proposta di almeno un terzo dei Soci effettivi, i Presidenti cessati dall'ufficio possono essere eletti Presidenti emeriti, seguendo la procedura di cui all'articolo 14.
4. La qualifica di «Presidente emerito» si aggiunge a quella di socio effettivo o di socio in soprannumero, e non si sostituisce ad essa.

Art. 5 - ORGANI

1. L'Istituto ha un Presidente, un Vicepresidente, un Amministratore e due

Segretari, i quali costituiscono il Consiglio di presidenza e sono eletti dall'Adunanza privata tra i Soci effettivi.

2. Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere a Classi diverse; lo stesso vale per i due Segretari.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Cancelliere con funzione di segretario verbalizzante e il dirigente amministrativo.
4. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica un triennio accademico ed esercitano la propria funzione a titolo gratuito. I componenti del Consiglio di presidenza possono essere rieletti immediatamente alla stessa carica per una sola volta. L'elezione del Consiglio di presidenza ha luogo nel trimestre aprile-giugno. Ove il provvedimento ministeriale relativo al decreto di nomina del Presidente non sia pervenuto prima della fine dell'anno accademico in corso, l'entrata in carica del Consiglio ha luogo il giorno successivo a quello di notifica o comunque di recepimento del provvedimento stesso. Se, tuttavia, il provvedimento ministeriale non interviene nel termine di sei mesi a fare data dall'elezione del Consiglio, quest'ultimo entrerà comunque in carica il giorno successivo alla scadenza del semestre.
5. Ove si renda vacante nel corso dell'anno accademico la carica di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino a scadenza dell'anno stesso. Nel corso di quest'ultimo si procede a rinnovo dell'intero Consiglio di presidenza che resterà in carica per un triennio.
6. Nell'ipotesi in cui la vacanza della carica di Presidente intervenga in un momento dell'anno accademico che non consenta il rinnovo dell'intero Consiglio di presidenza entro la fine di quell'anno accademico e quindi in termine utile ad assumere i suoi poteri entro l'inizio dell'anno accademico successivo, il rinnovo stesso viene effettuato non appena possibile e il nuovo Presidente, così come il nuovo Consiglio, assumono le proprie funzioni immediatamente dopo la convalida dell'elezione.
7. Ove, prima della scadenza del triennio, si renda vacante uno dei posti del Consiglio diverso da quello del Presidente, esso viene coperto con una elezione suppletiva concernente la sola carica in questione; l'eletto in surroga rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente.

8. Qualora la vacanza si verifichi quando mancano meno di nove mesi alla scadenza del triennio, è in facoltà del Consiglio di presidenza di non dar corso all'elezione suppletiva, assumendo opportune disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e dell'Istituto.

Art. 6 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell'Istituto, sovrintende alle pubblicazioni e alla conservazione del patrimonio, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, convoca e presiede le Adunanze pubbliche, le Adunanze private, nonché le riunioni del Consiglio di presidenza e provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza coordina l'attività culturale e vigila sulla gestione del patrimonio dell'Istituto, provvedendo alla conservazione e amministrazione dei beni immobili e mobili che facciano parte a qualunque titolo di detto patrimonio.
2. Coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte.
3. Formula il bilancio preventivo, e relative variazioni, nonché il rendiconto consuntivo in base alle proposte dell'Amministratore.
4. Il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione redatta dallo stesso Consiglio di presidenza, e il conto consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di presidenza e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione dell'Adunanza privata.
5. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza, il cui *quorum* di partecipazione è stabilito in tre componenti, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nell'ipotesi di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, le delibe-

razioni assunte dal Consiglio sono comunque valide e immediatamente esecutive, ma sono sottoposte a ratifica da parte del primo Consiglio successivo nel quale siano presenti il Presidente o il Vicepresidente.

6. Le riunioni del Consiglio di presidenza potranno tenersi con modalità di carattere telematico, sia in audio che in videoconferenza, a condizione: che il Presidente, o, in sua assenza, il Vicepresidente, e il segretario si trovino nello stesso luogo, che della modalità si dia atto nel verbale, che tutti siano in grado di riconoscere l'identità degli intervenuti, che ai partecipanti sia consentito di scambiarsi i documenti che servano, di partecipare attivamente alla discussione e all'assunzione delle deliberazioni.

Art. 8 - REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ogni tre anni dall'Adunanza privata.
2. I revisori vigilano sull'osservanza della legge nonché delle norme statutarie e regolamentari quanto alla gestione amministrativa; esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per iscritto all'Adunanza privata.
3. Su invito del Presidente dell'Istituto, anche formulato in seguito a loro istanza, i tre componenti, o – se il Consiglio concorda – uno dei tre in rappresentanza di tutti, partecipano, in veste consultiva, alle riunioni del Consiglio di presidenza nelle quali sia ritenuta necessaria, o anche solo opportuna, la loro presenza.

Art. 9 - AMMINISTRATORE

1. L'Amministratore, nell'assumere l'ufficio, riceve gli inventari dei beni dell'Istituto, li sottoscrive e ne assume le relative garanzie.
2. Sovrintende alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto, dando esecuzione e attuazione alle deliberazioni del Consiglio di presidenza, cura la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese e la tenuta dei libri contabili. Su delega del Presidente può firmare mandati di pagamento.

Art. 10 - SEGRETARI DELLE CLASSI

1. I Segretari attendono al coordinamento scientifico e culturale delle attività delle rispettive Classi, e curano le pubblicazioni dell'Istituto.

Art. 11 - ADUNANZE PUBBLICHE E PRIVATE

1. L'Adunanza privata dei Soci effettivi elegge il Presidente, il Vice-presidente e gli altri componenti del Consiglio di presidenza.

Delibera:

- a) sulle questioni di carattere generale concernenti l'attività dell'Istituto;
 - b) sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
 - c) su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal Presidente;
 - d) sull'impiego delle somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi a incremento del patrimonio dell'Istituto;
 - e) sulle altre materie che le sono demandate dal presente statuto.
2. Discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di presidenza, corredati dalla relazione dei revisori dei conti.
 3. L'Adunanza privata è convocata dal Presidente mediante invito scritto trasmesso anche telematicamente ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
 4. Salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, le Adunanze private sono valide qualunque sia il numero dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero presenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano conseguito la maggioranza dei voti dei Soci presenti, purché il numero dei voti favorevoli superi il quarto del numero del totale dei Soci effettivi, sommato a quello dei soli soci in soprannumero presenti alla seduta.
 5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ogni volta che riguardino persone, o quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque componenti dell'Adunanza privata.

6. Il Cancelliere redige di ogni Adunanza assembleare il processo verbale che va sottoscritto da chi l'ha presieduta e dai segretari delle due Classi, se presenti.

Art. 12 - ELEZIONE DI NUOVI SOCI

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce ogni anno, entro il limite dei posti vacanti, il numero di nuovi Soci effettivi, corrispondenti residenti, corrispondenti non residenti e stranieri che possono essere eletti.
2. Fra i candidati preventivamente proposti, l'elezione avviene una volta l'anno da parte dell'Adunanza privata, con votazioni separate per ciascuna Classe da parte dei Soci effettivi ed effettivi in soprannumero della Classe stessa.
3. Quando, nell'Adunanza privata convocata per le elezioni, il numero dei Soci presenti non raggiunga la metà più uno dei Soci effettivi sommata al numero dei soci in soprannumero presenti all'Adunanza privata in parola, le elezioni sono rinviate a una nuova riunione. Se nemmeno in seconda convocazione è raggiunto il numero sopra indicato, le elezioni sono rinviate all'anno accademico successivo.
4. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 13 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO

1. L'Adunanza privata convocata per l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di presidenza è valida quando il numero dei presenti aventi diritto al voto, computati i Soci in soprannumero presenti, raggiunga la metà più uno dei Soci effettivi sommata al numero dei soci in soprannumero presenti all'Adunanza privata in parola.
2. Risultano eletti i Soci effettivi che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
3. Quando in tale votazione non venga raggiunto il numero dei voti richiesto, l'Adunanza privata sarà convocata in altro giorno per una nuova votazione con le modalità di cui al comma precedente. Qualora anche in detta

votazione non si raggiunga il numero richiesto, salvo che l'Adunanza privata deliberi un rinvio della sessione elettorale a una successiva riunione, si procede immediatamente a una nuova votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 14 - ELEZIONE DI SOCI ONORARI

1. Le proposte per l'elezione di Soci onorari sono prese in considerazione quando siano avanzate da almeno la metà dei Soci effettivi di una Classe.
2. Le proposte adeguatamente motivate vengono inviate dalla Presidenza a tutti i Soci effettivi affinché esprimano il loro voto segreto.
3. Si considerano eletti coloro che abbiano conseguito i due terzi dei voti espressi, che devono comunque superare la metà dei Soci effettivi.

Art. 15 - CALENDARIO DELL'ANNO ACCADEMICO.

1. Il calendario dell'anno accademico viene fissato dal Consiglio di presidenza.
2. Le Adunanze pubbliche sono aperte ai Soci e a tutti gli interessati; vi partecipano i Soci senza distinzione di Classe e ruolo.
3. In dette Adunanze pubbliche vengono svolte relazioni e discussioni su argomenti di carattere scientifico o d'interesse generale; vengono letti o riassunti scritti di Soci, o anche di studiosi non appartenenti all'Istituto purché presentati da un Socio, in vista della pubblicazione negli «Atti» o, quando siano di carattere monografico, nelle «Memorie».
4. In merito all'accettazione per la pubblicazione, la Presidenza chiede il parere di uno o più Soci, e ove opportuno di revisori esterni.
5. Alle Adunanze private in cui siano trattati argomenti concernenti il governo e la gestione amministrativa dell'Istituto e dei Fondi ad esso pervenuti per specifiche finalità, possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, ma senza voto deliberativo, Soci stranieri e corrispondenti, nonché consulenti esterni.

Art. 16 - CONFERENZE E CONVEGNI

1. L'Istituto organizza pubbliche conferenze e convegni su temi deliberati dalla Presidenza e approvati dall'Adunanza privata.

Art. 17 - PREMI E RICONOSCIMENTI

1. L'Istituto conferisce premi e riconoscimenti a studiosi ed enti che si siano distinti nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e nelle loro applicazioni.
2. Un particolare riguardo sarà riservato ad attività e studi che interessino Venezia, le Venezie e la storia della Repubblica Veneta.
3. I premi e i riconoscimenti non possono essere conferiti a Soci dell'Istituto.

Art. 18 - CONFERMA DI ELEZIONI E NOMINE

1. Le nomine dei Soci e le elezioni del Presidente e del Vicepresidente sono confermate secondo quanto disposto dalla legge.
2. La Presidenza darà comunicazione al Ministero competente delle deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 12, 13, 14.

Art. 19 - ATTIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Istituto, e per esso il Consiglio di presidenza ex art. 7, può compiere nei limiti di legge e del presente statuto operazioni finanziarie, incluse anche quelle relative a prodotti complessi, prodotti pre-assemblati, prodotti gestiti e prodotti in amministrato; può compiere inoltre operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari utili per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, sulla base dei principi di una sana e prudente gestione finanziario-amministrativa.
2. L'Istituto non può distribuire ai Soci utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote di patrimonio.
3. Ogni anno dovrà essere inviata dalla Presidenza al Ministero competente una relazione riassuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente. Saran-

no egualmente comunicati al Ministero il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il rendiconto consuntivo, dopo che siano stati approvati dall'Assemblea.

Art. 20 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le proposte di modifica al presente statuto vengono prese in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di presidenza o da almeno dieci Soci effettivi.
2. Esse sono inviate ai Soci effettivi con l'ordine del giorno di una prima Adunanza privata convocata per la loro presentazione, discussione e votazione.
3. Se necessario, sono quindi iscritte all'ordine del giorno di una, o più, successive Adunanze private per l'eventuale prosecuzione della discussione e la votazione.
4. Per la validità dell'Adunanza privata nel corso della quale si procede a votazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci effettivi.
5. Per l'approvazione delle modifiche proposte è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti.
6. Ove nella prima Adunanza Privata in cui si procede a votazione non venga raggiunto il numero di presenze necessario per la sua validità, viene indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 21 - REGOLAMENTI DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto ha un regolamento interno e un regolamento del personale: entrambi vanno approvati dall'Adunanza privata dell'Istituto.

Art. 22 - SCIoglimento DELL'ISTITUTO

1. Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato, con le maggioranze richieste dalla legge, dall'Adunanza privata che, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Fatte salve diverse disposizioni di legge e sentiti gli organi di controllo da questa eventualmente deputati ad effettuare attività di controllo sui soggetti pubblici e privati che agiscono senza fini di lucro, in caso di estinzione dell'Istituto dovuta a qualsivoglia causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a quelle dell'Istituto o a fini di pubblica utilità.

Art. 23 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

1. Per tutto ciò che non è specificamente trattato dal presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente Regolamento è stato approvato dai soci dell'Istituto Veneto, alla presenza del notaio dott. Ernesto Marciano, nell'adunanza privata del 26 marzo 2011 e, acquisito il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come comunicato dalla Prefettura di Venezia con lettera del 24 agosto 2011, è entrato in vigore con l'a.a. 2011-12.

REGOLAMENTO

ELEZIONI

Art. 1

L'adunanza privata per l'elezione dei soci ha luogo nel trimestre aprile-giugno.

Art. 2

Per l'elezione dei soci effettivi il Consiglio di presidenza determina il numero dei posti da coprire per ciascuna delle due classi e per le varie aree di ciascuna classe, preventivamente stabilite dall'Assemblea su proposta della presidenza. Nel determinare l'assegnazione dei posti, il Consiglio di presidenza terrà conto sia delle presenze già esistenti nell'Istituto, sia dell'opportunità di presenza di settori del sapere o non ancora o non sufficientemente rappresentati.

È quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi di febbraio o marzo, distinta per ciascuna classe, sotto la presidenza del Presidente o del Vicepresidente a seconda della rispettiva classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo Segretario per una discussione generale sulle candidature proposte dai soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio di presidenza almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in modo da poter essere comunicate ai soci della classe interessata prima della riunione stessa. Al termine della riunione le candidature proposte saranno oggetto di una votazione segreta tra i soci presenti. Salvo il caso che per un posto risulti un solo candidato, la votazione deve portare all'identificazione, per ogni posto da coprire, dei due candidati sui quali s'è verificata una convergenza dei consensi e fra i quali dovrà essere effettuato il ballottaggio.

Le votazioni per le elezioni dei soci effettivi hanno luogo mediante scrutinio segreto e con due schede, una per ogni classe; in tali schede ciascuno dei votanti indica nomi di eligendi in numero non superiore a quello dei posti da coprire per ciascuna classe e ciascuna area.

Art. 3

Per l'elezione dei soci corrispondenti residenti nelle Venezie il Consiglio di presidenza determina il numero dei posti da coprire per ciascuna delle due classi e per le varie aree di ciascuna classe, preventivamente stabilite dall'Assemblea su proposta della presidenza. Nel determinare l'assegnazione dei posti, il Consiglio di presidenza terrà conto sia delle presenze già esistenti nell'Istituto, sia dell'opportunità di presenza di settori del sapere o non ancora o non sufficientemente rappresentati.

È quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi di febbraio o marzo, distinta per ciascuna classe, sotto la presidenza del Presidente o del Vicepresidente a seconda della rispettiva classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo Segretario per una discussione generale sulle candidature proposte dai soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio di presidenza almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in modo da poter essere comunicate ai soci della classe interessata prima della riunione stessa. Sulle candidature presentate si svolge una discussione, che consenta di effettuare una valutazione comparativa. Nel caso siano necessari ulteriori approfondimenti la riunione potrà essere aggiornata ad altra data. Al termine della riunione le candidature risultanti dalle valutazioni comparative saranno oggetto di una votazione segreta tra i soci presenti. Salvo il caso che per un posto risulti un solo candidato, la votazione deve portare all'identificazione, per ogni posto da coprire, dei due candidati sui quali s'è verificata una convergenza dei consensi e fra i quali dovrà essere effettuato il ballottaggio. Non sono presi in considerazione, ai fini delle elezioni dei soci, i candidati che non abbiano ottenuto almeno un quarto dei consensi dei presenti nelle riunioni di classe.

Nel corso della seduta convocata per l'elezione dei soci, e prima di dar corso alle votazioni, deve essere distribuito ai presenti un profilo dei candidati.

Sempre prima dell'inizio delle votazioni, per i posti da coprire per i quali sia previsto il ballottaggio, la Presidenza può disporre l'effettuazione di una breve discussione a integrazione dei profili dei candidati. Per ogni candidato non possono essere consentiti più di due interventi, della durata massima di cinque minuti ciascuno.

Le votazioni hanno luogo mediante scrutinio segreto e con due schede, una per ogni classe; in tali schede ciascuno dei votanti indica nomi di candidati in

numero non superiore a quello dei posti da coprire per ciascuna classe e ciascuna area.

Per l'elezione dei soci corrispondenti non residenti nelle Venezie, come pure dei soci stranieri, si segue lo stesso procedimento previsto per l'elezione dei soci residenti.

Art. 4

L'anzianità nelle categorie di cui all'art. 2 dello statuto si determina dalla data di nomina nella categoria; a parità di data si tiene conto dell'età.

L'elenco dei soci, distinti per categoria, segue l'ordine di anzianità.

ADUNANZE

Art. 5

L'anno accademico comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le adunanze sono di regola tenute secondo il calendario fissato dal Consiglio di presidenza; questo può tuttavia, dandone tempestiva comunicazione ai soci, fissare singole adunanze in giorni diversi da quelli stabiliti.

Ogni anno, solitamente nel mese di giugno, ha luogo un'adunanza solenne, nella quale il Presidente dà il resoconto dell'attività svolta e un socio designato dal Consiglio di presidenza tiene un discorso su un argomento concordato con il Consiglio stesso.

Art. 6

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro del Consiglio di presidenza di maggior anzianità accademica. Per tutte le adunanze generali l'invito di convocazione, con i titoli degli scritti e i nomi degli autori e dei presentatori, è inviato ai soci almeno cinque giorni prima.

L'ordine del giorno delle adunanze private, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è pure inviato ai soci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Salvo brevi comunicazioni che siano consentite dal Presidente, non possono essere effettuate, nel corso delle adunanze, letture e presentazioni di scritti diversi da quelli indicati nell'invito. Qualora siano presenti a un'adunanza dotti nazionali o stranieri di merito segnalato, possono essere invitati dal Presidente a prendere la parola.

Art. 7

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale, da sottoporre ad approvazione nella successiva riunione. In caso di urgenza il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Dopo l'approvazione, il verbale viene conservato nella apposita raccolta e firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e da uno dei Segretari.

Per le nomine e per le deliberazioni sottoposte a conferma o approvazione come previsto dalla legge, dell'avvenuta conferma o approvazione è fatta menzione nei relativi verbali.

Art. 8

In ogni adunanza si dà sommaria notizia delle pubblicazioni ricevute e si segnalano le più rilevanti tra esse. Si dà pure notizia di eventuali altri doni e degli acquisti di speciale importanza.

PUBBLICAZIONI

Art. 9

Gli "Atti" di un anno accademico formano un tomo, diviso in tre parti.

La prima parte, che prende il nome di Parte generale e Atti ufficiali, contiene l'elenco dei soci, le commemorazioni, le relazioni di commissioni e quant'altro sia stabilito dal Consiglio di presidenza.

La seconda e la terza parte contengono gli scritti (note, comunicazioni, dis-

sertazioni) letti, o presentati per la stampa, nelle adunanze ordinarie dell'anno, rispettivamente nella classe di scienze matematiche, fisiche e naturali e nella classe di scienze morali, lettere ed arti. Il discorso letto nell'adunanza solenne viene inserito nell'una o nell'altra parte a seconda dell'argomento.

Le "Memorie" escono in volumi, distinti per classe, senza periodicità fissa.

Art. 10

Delle pubblicazioni dell'Istituto un esemplare viene distribuito alle principali biblioteche e a quelle accademie dalle quali l'Istituto riceve in cambio le pubblicazioni.

Ad ogni socio si mandano in dono la Parte generale e la parte degli "Atti" della classe di appartenenza. Su richiesta, ai soci effettivi sono inviati gli "Atti" dell'altra classe e le Memorie.

Art. 11

Dei lavori stampati negli "Atti" e nelle "Memorie" gli autori riceveranno un congruo numero di esemplari secondo quanto deciso dal Consiglio di presidenza.

Art. 12

Gli autori possono introdurre nelle prime bozze variazioni in misura non superiore a quanto stabilito nel contratto con lo stampatore; nelle seconde bozze, impaginate, debbono limitarsi alle sole correzioni tipografiche. Maggiori spese di correzione sono a carico degli autori.

Per i lavori da inserire negli "Atti" gli autori devono restituire con sollecitudine le bozze licenziate. In caso di ritardo i lavori sono pubblicati in un tomo successivo.

Art. 13

Il numero di pagine a stampa disponibili gratuitamente per ciascun lavoro è fissato anno per anno dal Consiglio di presidenza, tenuto conto dei limiti di bilancio, e viene comunicato ai soci all'inizio dell'anno accademico.

Figure, tavole e carte sono consentite gratuitamente nei limiti stabiliti dalla Presidenza.

La Presidenza stabilisce altresì il numero massimo di lavori di estranei che possono essere presentati da ogni singolo socio in un anno accademico.

Art. 14

Il Consiglio di presidenza ha facoltà di non procedere alla pubblicazione di scritti che contengono polemiche aventi carattere personale, e di nominare una commissione che dia parere sulla pubblicazione di singole note. Alla nomina di una commissione deve altresì addivenirsi quando lo richiedano almeno cinque soci effettivi.

Negli “Atti”, gli scritti degli estranei portano in capo, oltre al nome dell’autore, il nome del socio presentatore.

Art. 15

Non è ammessa la pubblicazione di lavori che non siano originali e, di regola, inediti.

GIUNTE E COMMISSIONI

Art. 16

Il Consiglio di presidenza può avvalersi di comitati di soci effettivi aventi il compito di fornire pareri non vincolanti sulle proposte di iniziative scientifiche formulate dal Consiglio di presidenza o presentate al Consiglio di presidenza dai soci. Per scopi determinati il Consiglio di presidenza può nominare giunte e commissioni speciali, permanenti o temporanee.

Art. 17

Le norme per la formazione del Consiglio di amministrazione del patrimonio Minich sono fissate dal regolamento del Fondo “Angelo Minich”.

PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO

Art. 18

I libri, gli opuscoli, i periodici, i giornali, i documenti d'archivio, le carte, i disegni, le fotografie e le fotocopie di proprietà dell'Istituto si conservano nelle sale del medesimo all'uopo adibite.

Art. 19

Il Consiglio di presidenza ha il compito di vigilare sulla conservazione del patrimonio librario e archivistico dell'Istituto in relazione alle esigenze di funzionalità, deliberando in merito agli abbonamenti e all'acquisto di pubblicazioni e controllando la tenuta degli schedari e dei registri.

Art. 20

I soci possono presentare alla Presidenza proposte di nuovi abbonamenti a riviste e acquisti di pubblicazioni.

I soci possono avere a prestito opere dell'Istituto secondo le disposizioni stabilite dalla Presidenza.

Il prestito è di norma consentito secondo quanto stabilito dalla Presidenza.

PREMI

Art. 21

I concorsi ai premi vengono banditi in conformità con le disposizioni dello statuto nonché dei regolamenti in vigore per ciascuno di essi. Tali disposizioni vengono rese note al pubblico nei rispettivi bandi. Ai premi banditi, a norma dell'art. 18 dello statuto, non possono concorrere soci dell'Istituto.

Art. 22

I temi dei concorsi vengono proposti dai soci e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Scaduto il termine per la presentazione dei lavori, la Presidenza nomina una commissione giudicatrice, di tre o più componenti, sempre in un numero dispari. Possono essere chiamate a far parte di essa anche persone non appartenenti all'Istituto.

La relazione della commissione e le proposte relative sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Le relazioni delle commissioni giudicatrici vengono stampate nella Parte generale e Atti ufficiali.

AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Il Consiglio di presidenza vigila sul patrimonio dell'Istituto e provvede alla conservazione e amministrazione dei beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.

Art. 24

I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio di presidenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea possibilmente prima dell'inizio del mese di febbraio dell'esercizio cui si riferisce, comunque non oltre il detto mese.

Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei proventi e degli oneri, anche con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 25

Il rendiconto consuntivo, formato dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di presidenza.

Il rendiconto consuntivo, dopo i prescritti controlli dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei proventi e degli oneri dell'esercizio, in confronto con il bilancio preventivo, sia della situazione patrimoniale e del risultato dell'esercizio stesso.

Nella stessa adunanza dell'Assemblea i revisori dei conti presentano una relazione scritta sull'esame compiuto e sulla regolarità del rendiconto consuntivo.

Art. 26

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relazioni del Consiglio di presidenza e dei revisori dei conti, accompagnati dai verbali delle adunanze nelle quali si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente come stabilito dall'art. 21 dello statuto.

Art. 27

Nel secondo semestre di ogni anno il Consiglio di presidenza, tenuto conto delle risultanze effettive, può effettuare variazioni del bilancio preventivo, purché entro i limiti complessivi del bilancio stesso. Anche le variazioni apportate al bilancio verranno trasmesse al Ministero competente, in conformità al disposto del precedente articolo 26.

Art. 28

In caso d'urgenza il Presidente può ordinare l'esecuzione di lavori e l'effettuazione di spese, salvo ratifica del Consiglio di presidenza.

Art. 29

Il servizio di cassa e di custodia dei titoli e degli altri valori dell'Istituto sono affidati a un primario Istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza. Il Consiglio di presidenza potrà incaricare pure altri istituti di credito per particolari operazioni, in rapporto alle migliori condizioni proposte.

Art. 30

L'amministrazione dei fondi pervenuti e che pervengono all'Istituto, a seguito di lasciti e donazioni, per l'erogazione di premi e borse di studio o per altre specifiche finalità è tenuta separata da quella dell'Istituto.

Il risultato di gestione di tali fondi, ove, non sia diversamente disposto, può essere destinato o all'aumento della dotazione o agli scopi che siano determinati dall'Istituto.

Art. 31

L'amministrazione del legato pervenuto in proprietà dell'Istituto Veneto per disposizione testamentaria di Angelo Minich è tenuta separata, secondo le norme del relativo regolamento.

Art. 32

Il Consiglio di presidenza vigila sulla regolare effettuazione delle riscossioni derivanti dalle attività dell'Istituto e dei vari Fondi da esso amministrati e sulla conseguente custodia, come anche sulla regolare erogazione delle spese, nei limiti del bilancio preventivo.

Art. 33

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

PERSONALE

Art. 34

La pianta organica del personale, le norme per l'assunzione e la disciplina giuridica per quanto non sia stabilito attraverso la contrattazione collettiva, alla quale è altresì riservata la determinazione del trattamento economico, sono sta-

biliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dell'Istituto su proposta del Consiglio di presidenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Della morte di ogni socio è data notizia nella Parte generale e Atti ufficiali dell'Istituto.

Della morte di un socio effettivo si dà anche pubblica notizia almeno in uno dei quotidiani locali di maggiore diffusione ed inoltre del socio effettivo scomparso viene di regola tenuta pubblica commemorazione da parte di un altro socio; negli "Atti" si pubblica comunque almeno un cenno della vita e sulle opere del defunto.

Art. 36

Le proposte di modifica al presente regolamento vengono prese in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di presidenza o da almeno dieci soci effettivi. Esse sono inviate ai soci effettivi con l'ordine del giorno di una prima adunanza convocata per la loro presentazione e discussione. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno di successiva adunanza per l'eventuale prosecuzione della discussione e la votazione. Per la validità dell'adunanza e per l'approvazione delle modifiche proposte è necessaria la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Ove nella predetta adunanza non venga raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità, viene indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

